SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 marzo 2005.

Metodi ufficiali di analisi mineralogica del suolo.

05A03060

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3422).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, n. 3263, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

Visto l'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 n. 3354, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 18 febbraio 2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori serviti dall'acquedotto del Simbrivio, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento della crisi idrica in atto nei comuni serviti dal predetto Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Vista la nota del 19 gennaio 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ing. Massimo Sessa è confermato, fino al 31 dicembre 2005, commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente posti in essere in regime straordinario. In particolare il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza idrica, e di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 novembre 2004, secondo le previsioni della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

2. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, come sostituito dal comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, è sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il Presidente ed un componente designati dal Commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione civile, un componente dal Prefetto di Roma, un componente dall'Arpa Lazio. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della Commissione, che ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario».

3. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi della collaborazione, previa intesa, degli enti pubblici o privati, con il riconoscimento a favore degli stessi dei costi sostenuti.

4. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 2002.

Art. 3.

1. Le opere e gli interventi da realizzarsi da parte del commissario delegato funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla

valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

2. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticità idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ad affidamenti di servizi e concernenti il compimento delle necessarie forniture, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 4.

1. Il commissario delegato è autorizzato, ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1999/2006 e 1° settembre 2001/2008, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2005 e scadenza 1° settembre 2005.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.323.689.000,00;

n. 012066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.970.450.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2005 e scadenza 1° settembre 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2005, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774), cedola n. 13;

1,20% per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 8.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 291.529.668,00 euro, così ripartiti:

€ 159.884.268,00 per i CCT 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774);

€ 131.645.400,00 per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il direttore: CANNATA

05A03185

DECRETO 30 marzo 2005.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2005-12 luglio 2005).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2005;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,76 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2005 - 12 luglio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A03188

DECRETO 31 marzo 2005.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal l° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa, nonché a sette quote della terza annualità, assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003, per l'importo complessivo, per le sette quote, di 378.757.000,00 euro;

Vista la lettera n. 2004/219973 del 20 dicembre 2004 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto contenente gli elementi necessari per l'assegnazione dei suddetti titoli alla SERIT S.p.a. già concessionaria del servizio nazionale della riscossione, con la quale è in atto un contenzioso, chiedendo l'attribuzione dei titoli alla medesima nella considerazione che la società stessa ha prestato idonea garanzia fideiussoria ai fini di garantire all'erario la restituzione di eventuali importi riconosciuti in eccedenza, nonché la lettera n. 2005/54247 del 25 marzo 2005 con la quale la medesima Agenzia delle entrate ha precisato che l'idoneità della predetta garanzia attiene sia la durata che l'importo del credito e relativi interessi;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualità dei citati certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 3.974.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di € 3.973.655,38 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di € 344,62 (pari all'arrotondamento da effettuare);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazionsi stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comnia dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è disposta l'emissione di una ottava quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 3.974.000,00 euro, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

COD. ABI 05748

Denominazione
BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.

Ambito	Intestatario conto bancario	Codice fiscale	Euro	Titoli euro	Arr.euro
Teramo	Serit S.p.a.	01141320687	3.973.655,38	3.974.000,00	344,62

05A03186

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Determinazione delle tariffe per le attività effettuate dal Ministero della salute, finalizzate all'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati stabiliti le tariffe e i diritti per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilità di soggetti interessati;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di attuazione della direttiva 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 settembre 2004 con il quale è stata evidenziata la necessità di introdurre tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della salute in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;

Ritenuto di dover fissare la tariffa a carico del richiedente l'autorizzazione all'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2004, n. 128, di rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati e, in particolare, il punto 7 dell'allegato 2 che individua la tariffa per l'esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di farmaco di non nuova istituzione;

Ritenuto che le attività connesse alla valutazione dei protocolli relativi all'impiego di dispositivi destinati ad indagini cliniche sia assimilabile alla fattispecie di cui al richiamato punto 7, allegato 2, del decreto ministeriale 24 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

Art. 2.

Tariffe

1. La tariffa per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 è determinata in euro 1.859,25 fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui al precedente articolo si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, da parte del richiedente l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini cliniche di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 507 del 1992.

2. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono al capo XX, Unità previsionale di Base 23.2.3, capitolo 2225 denominato «Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della salute», dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati al Ministero della salute.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento all'art. 5, comma 12, legge 29 dicembre 1990, n. 407;

b) il tipo di prestazione richiesta al Ministero della salute;

c) l'amministrazione che effettua la prestazione.

4. Il Ministero della salute avvia le attività finalizzate alle autorizzazioni di cui all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 205

05A03147

DECRETO 15 febbraio 2005.

Indizione della «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, registrata dalla Corte dei conti il 3 maggio 2000, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data - in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio - per la celebrazione della «Giornata per la donazione di organi»;

Ritenuto che le associazioni di volontariato e di pazienti di settore più rappresentative in ambito nazionale ACTI, AIDO, AITF, ANED, ANIMO e Associazione «Roberto Laganà», Associazione Marta Russo, FORUM NAZIONALE, LIVER POOL hanno richiesto di individuare tale data nel giorno 15 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2005, è indetta per il giorno 15 maggio 2005.

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzati al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 223

05A03148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2004.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sull'archivio presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di sorveglianza sugli archivi costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro, scaduta il 13 settembre 2004 secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37/2001, art. 2, comma 3;

Vista la nota n. 14028 del 26 ottobre 2004 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Pesaro ha designato, quali membri per la ricostituzione della suddetta commissione, i seguenti funzionari:

dott.ssa Antonietta Fini, direttore amministrativo con funzioni di presidente, delegata dal direttore;

dott.ssa Franca Pagnanelli, funzionario amministrativo con funzioni di segretario;

Vista la nota n. 3017bis/2004/272/S.G.P. del 18 ottobre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla commissione in parola la dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis, vice prefetto aggiunto;

Vista la nota n. 1670-VII.1bis del 5 luglio 2004, con la quale l'Archivio di Stato di Pesaro ha designato quale proprio rappresentante in seno alla succitata commissione la dott.ssa Graziella Berretta, archivista di Stato - direttore coordinatore;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la commissione di sorveglianza sull'archivio prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

dott.ssa Antonietta Fini, direttore amministrativo, con funzioni di presidente; (delegata dal direttore);

dott.ssa Franca Pagnanelli, funzionario amministrativo, con funzioni di segretario;

dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis, vice prefetto aggiunto, prefettura di Pesaro;

dott.ssa Graziella Berretta, archivista di Stato, archivio di Stato di Pesaro.

Ancona, 28 ottobre 2004

Il direttore regionale: RICCI

05A03139

DECRETO 14 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della «Società cooperativa C.E.D.A. - Centro elaborazione dati aziendali S.c. a r.l.», in Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi — Ministero delle attività produttive e del direttore generale della Direzione generale e degli affari generali risorse umane e attività ispettiva — Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la documentazione in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e preso atto delle visure camerali eseguite nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima è in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni ai liquidatori ed avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2004 di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli estremi identificativi della seguente società cooperativa per la successiva cancellazione dal registro imprese «Società cooperativa C.E.D.A. - Centro elaborazione dati aziendali S.c. a r.l.», con sede in Venezia; Tronchetto Mercato Ittico Ufficio n. 47, costituita per rogito notaio Giacomo Pecorelli in data 5 giugno 1986, n. repertorio 4409, posizione B.U.S.C. 2496/225264 in liquidazione dal 15 novembre 1990.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Venezia, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione via Cà Venier n. 8 - Venezia-Mestre, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Venezia-Mestre, 14 marzo 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A03153

DECRETO 17 marzo 2005.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Veneto presso la direzione regionale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 concernente «razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» e, segnatamente, l'art. 4, commi 2 e 3, che istituisce la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Vista la circolare n. 24/2004 - Direzione generali affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Div. VII coordinamento ispezione del lavoro (prot. 797 del 24 giugno 2004), con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative per l'attuazione della normativa sopra citata;

Considerato che della commissione fanno parte ex lege il direttore della Direzione regionale del lavoro che la presiede, il direttore regionale dell'INPS, il direttore regionale dell'INAIL, il comandante regionale della Guardia di finanza, il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, il coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali;

Considerato che della commissione fanno parte, altresì, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Viste le risultanze degli atti istruttori posti in essere dall'Ufficio al fine di individuare, nell'ambito di quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei seguenti parametri: struttura territoriale, numero iscritti, partecipazione a contratti collettivi ed a controversie di lavoro;

Considerato che sono state così individuate maggiormente rappresentative a livello regionale le seguenti organizzazioni:

per i datori di lavoro: Confagricoltura Veneto, Confartigianato del Veneto, Unione regionale Veneta del commercio del turismo e dei servizi e Confindustria Veneto;

per i lavoratori: CISL, CGIL, UIL e UGL;

Viste le designazioni pervenute da parte delle predette organizzazioni sindacali;

Ritenuto opportuno, anche ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, fissare una scadenza triennale di operatività dell'organo collegiale, al fine di permettere una migliore rappresentatività dei componenti;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso la direzione regionale del lavoro di Venezia, la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Veneto, così composta:

in rappresentanza delle istituzioni pubbliche:

direttore della Direzione regionale del lavoro di Venezia, con funzioni di presidente;

direttore regionale dell'INPS;

direttore regionale dell'INAIL;

comandante regionale della Guardia di Finanza;

direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate;

coordinatore regionale delle Aziende sanitarie locali;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Adolfo Andrighetti;

Ferruccio Righetto;

Massimo Albonetti;

Leonardo Beccati;

in rappresentanza dei lavoratori:

Vanna Giantin;

Fabrizio Maritan;

Domenico Cincotti;

Enea Passino.

I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

Art. 2.

I componenti della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza del Veneto rimarranno in carica per un triennio dal loro insediamento.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari della Direzione regionale del lavoro di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Venezia, 17 marzo 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03152

DECRETO 22 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione degli affari generali risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto, alla disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite, che le sottoelencate società cooperative, in liquidazione ordinaria, non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative di seguito elencate:

«Cooperativa edilizia Bellavista» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Bartolomeo in Galdo, costituita il 30 maggio 1962 con atto a rogito del notaio dott. Amleto Triola, omologato il 19 giugno 1962, registro società n. 445, repertorio n. 1153, codice fiscale mancante, ex B.U.S.C. n. 149/73147;

«Ital Servizi a r.l. piccola società cooperativa», con sede in Moiano, costituita l'11 aprile 1997 con atto a rogito del notaio dott. Marina Capone, omologato il 31 ottobre 1997, registro società n. 831/98, repertorio n. 29246 e 31179, codice fiscale n. 01088360621, ex B.U.S.C. n. 1530/284586.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro via S. Pertini n. 1, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte di questa Direzione, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione delle suddette cooperative dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

05A03138

DECRETO 22 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Ronda Materana - Soc. coop. a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorita di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le Socictà cooperative e gli Enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 5 marzo 2005, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «Ronda Materana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Ronda Materana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*.

Matera, 22 marzo 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A03151

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 febbraio 2005.

Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, di conferma del decreto ministeriale 23 maggio 2003;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1º giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003 e 29 ottobre 2003 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione nell'ambito di una ulteriore sezione dell'elenco stesso;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute del 28 ottobre 2004 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Decreta:

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente nuova attrazione:

SEZIONE VI
Spettacolo di strada

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150".

Roma, 28 febbraio 2005

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali
NASTASI

Il capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
DE GENNARO

05A03149

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2005.

Riconoscimento, come organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Cooperativa pescatori di Pila - Organizzazione di produttori società cooperativa a r.l.», in Porto Tolle.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessioni e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza del 24 novembre 2004, indirizzata alla regione Veneto, con la quale la «cooperativa pescatori di Pila - Organizzazone di produttori, società cooperativa a r.l.», con sede in Porto Tolle frazione Pila (Rovigo) ha chiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie ittiche indicate nell'istanza medesima, ai sensi del regolamento n. 104/2000, art. 5 e del regolamento n. 2318/2001 art. 1, paragrafo 1;

Visto il parere favorevole in data 21 gennaio 2005 espresso dalla regione Veneto ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori della suddetta società, con particolare riferimento alle specie ittiche Alice (Engraulis encrasicholus) e Cannocchia (Squilla mantis);

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, art. 5 e del regolamento (CE) n. 2318/2001 art. 1, par. 1, l'organizzazione di produttori denominata «Cooperativa pescatori di Pila - Organizzazione di produttori, società cooperativa a r.l.» con sede in Porto Tolle frazione Pila (Rovigo), per le specie ittiche Alice (Engraulis encrasicholus) e Cannocchia (Squilla mantis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

05A03135

DECRETO 25 marzo 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede in Acqui Terme, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citate denominazioni di origine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 21 settembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi n. 7, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 4 marzo 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 21 settembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 21 settembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 21 settembre 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con 21 settembre 2000, al Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede legale in Acqui Terme (Alessandria), Piazza Levi n. 7, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini d'Acqui e, ove sia accertata la mancanza ditale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03125

DECRETO 29 marzo 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Cellatica denominazione di origine controllata, con sede in Brescia, datata 26.5.2003, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» e più specificatamente l'ampliamento della zona di produzione con l'inclusione dei comuni di Bovezzo, Caino, Nave;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia con nota datata 26 giugno 2004;

Vista la documentazione, presentata dall'intera filiera produttiva, a sostegno dei motivi della modifica richiesta, e ritenuta la stessa congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Vista la delibera del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, espressa nella riunione del 12 dicembre 2001, relativa alle modalità cui attenersi per gli ampliamenti della zona di produzione indicata nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine ed indicazione geografica tipica;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda, e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» formulato nella riunione del 25 novembre 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, è sostituito per intero come da testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme, comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, in vigore.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RONCHI DI BRESCIA»

(Omissis).

Art. 3.

1. «La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica tipica «Ronchi di Brescia», comprende l'intero territorio dei Comuni di Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino, in provincia di Brescia».

05A03124

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Pavia, nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12 a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Pavia ha comunicato, con nota del 28 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 febbraio 2005, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 2 marzo 2005 prot. n. 1783/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 10 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03104

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 a causa di un assemblea sindacale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. 411/PRA del 25 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 febbraio 2005, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 2 marzo 2005 prot. n. 1783/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 10 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03105

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 8 alle ore 10 a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali ed R.S.U. locali.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. 509 del 22 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 febbraio 2005, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali ed R.S.U. locali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 2 marzo 2005 prot. n. 1783/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 10 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03106

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12,30 a causa di un'assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. 365 del 10 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 febbraio 2005, a causa di un'assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 2 marzo 2005 prot. n. 1783/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 10 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03107

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Ancona - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Ancona - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 23 febbraio 2005 prot. 497/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A03119

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Macerata - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Macerata - pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 23 febbraio 2005 prot. 496/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A03120

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Ascoli Piceno - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Ascoli Piceno - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 25 febbraio 2005, a partire dalle ore 10, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 14 marzo 2005 prot. 671/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A03121

PROVVEDIMENTO 24 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 25 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12,15, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 24 febbraio 2005 prot. 498/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 24 marzo 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A03122

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 21 marzo 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000 e con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002;

Considerata la necessità di adeguare il vigente statuto dell'Università degli studi di Torino al dettato normativo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;

Viste le delibere del senato accademico n. 4/2003/III/1 del 9 dicembre 2003, n. 8/2004/III/1 del 10 marzo 2004 e n. 5/2004/II/1 del 6 dicembre 2004 con le quali sono state approvate le modifiche dei titoli I (art. 7), II (articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) III (art. 25), tabella *A* dello statuto dell'Università di Torino, sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati;

Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al MIUR con nota prot. n. 0036007 del 23 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimità e di merito;

Viste le osservazioni ministeriali trasmesse con D.D. del 17 febbraio 2005, relativamente all'art. 9, commi 3 e 6;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 1° marzo 2005 e il senato accademico nell'adunanza del 14 marzo 2005 all'unanimità hanno recepito le suddette osservazioni ministeriali, apportando le modifiche conseguenti;

Tenuto conto che per un mero errore materiale nella stesura della delibera n. 5/2004/II/1 del 6 dicembre 2004 non si è rivista la numerazione degli articoli a seguito della modifica dell'ordine di elencazione degli organi centrali cui all'art. 8 e pertanto l'art. 15 (senato degli studenti) risulta invariato;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

I titoli I (art. 7), II (articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) III (art. 25), tabella *A* dello statuto dell'Università degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 marzo 2005

Il rettore: PELIZZETTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

(Omissis).

Art. 7.

Comunicazione e valutazione

1. L'Università assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

2. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 8.

Organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il senato degli studenti;

e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.

2. Spetta al rettore, in particolare:

a) convocare e presiedere le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;

b) emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;

c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, assicurando la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;

d) sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Università, approvati dai competenti organi di governo;

e) presentare al Ministro competente per l'Università le relazioni periodiche previste dalla legge;

f) promuovere rapporti, per quanto concerne l'Università nel suo complesso, con gli enti locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attività dell'Ateneo;

g) assumere, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;

h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il pro-rettore è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di pro-rettore é incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.

5. Il rettore può esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il senato accademico.

6. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attività didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennità di carica nella misura fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo politico di indirizzo dell'Ateneo, cui compete la determinazione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità per lo sviluppo dell'Università nel suo complesso e la verifica della loro attuazione.

2. Spetta al senato accademico, in particolare:

a) deliberare le eventuali modifiche statutarie, il regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti di rilevanza per l'Ateneo, che non siano demandati alla competenza del consiglio di amministrazione;

b) deliberare l'istituzione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi, delle biblioteche, dei centri interstrutture, dei centri d'interesse generale di Ateneo e coordinarne le attività;

c) definire l'organico di Ateneo, la ripartizione dei docenti fra le strutture, nonché i criteri per quella del personale tecnico-amministrativo;

d) definire i criteri e formulare le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie e materiali fra le diverse strutture, centrali e periferiche;

e) detemimare criteri e modalità di verifica dell'attività di ricerca scientifica, di quella didattica, assistenziale e dei servizi;

f) predisporre relazioni di previsione sullo sviluppo dell'Ateneo, come base per il progetto dei bilanci di previsione;

g) approvare la stipulazione di accordi di cooperazione didattica e di ricerca, di rilevanza generale per l'Ateneo, con università italiane ed estere, con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché la partecipazione dell'Ateneo a fondazioni, associazioni, società, consorzi e centri interuniversitari;

h) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compresa la verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto ai programmi e agli obiettivi indicati.

3. Il senato accademico può delegare ad una delle proprie commissioni, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il potere di deliberare su punti specifici e predeterminati.

Art. 12.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi di facoltà.

c) un rappresentante per ognuna delle sedici aree scientifico-disciplinari elencate nella tabella A. All'interno di ciascuna area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;

d) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti fra coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio in ruolo presso l'Università di almeno cinque anni;

e) otto rappresentanti degli studenti eletti per raggruppamenti di facoltà.

2. Partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore amministrativo.

3. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita ai sensi dello statuto autonomia gestionale e di spesa.

2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:

a) approvare il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposti sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo e delle decisioni conseguenti approvate dal senato accademico. Prima dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, i progetti di bilancio sono esaminati da una commissione mista, eletta in modo paritetico dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e sottoposti a parere consultivo del senato accademico. La medesima commissione esplica funzioni consultive di coordinamento fra senato accademico e consiglio di amministrazione per questioni di interesse generale che concernono la gestione del bilancio;

b) approvare il conto consuntivo annuale;

c) esercitare la gestione del patrimonio mobile e immobile e la vigilanza sulla sua conservazione;

d) determinare, sentito il parere del senato accademico, gli oneri contributivi a carico degli studenti ed ogni e qualsiasi trattamento economico a favore degli studenti stessi di competenza dell'amministrazione centrale d'Ateneo;

e) destinare le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'amministrazione centrale e ai centri di gestione autonoma, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti e in base ai criteri determinati dal senato accademico;

f) individuare gli strumenti e determinare i criteri per il controllo della gestione, nei limiti di cui al comma 1, dell'amministrazione centrale e dell'Ateneo nel suo complesso;

g) autorizzare, se comportano spese per il bilancio centrale di Ateneo, accordi e convenzioni con università ed enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, già approvati dal senato accademico, nonché contratti per attività di ricerca e di consulenza;

h) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti;

i) esercitare tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante della regione Piemonte;

f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate competenze e comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e dell'organizzazione. Due di essi dovranno essere scelti tra il personale tecnico-amministrativo.

2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.

3. I rappresentanti del Governo e della regione non possono avere rapporti di lavoro con l'Università. I membri designati dal senato accademico non possono essere esterni all'Università in numero maggiore di due e devono essere scelti in modo da garantire l'espressione della pluralità di funzioni presenti all'interno dell'Università.

4. I membri eletti e quelli designati del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

(Omissis).

Art. 16.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è un organo collegiale che svolge le funzioni di cui all'art. 7, comma 2.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo, è composto da sette membri, di cui almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I membri possono provenire anche da ambiti esterni all'Ateneo. È nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per più di una volta.

3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa vigente.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo che controlla l'attività economico-finanziaria dell'Università.

2. Spetta al collegio dei revisori, in particolare:

a) esaminare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;

b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

c) accertare la regolarità delle scritture contabili;

d) effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia.

3. Le competenze del collegio dei revisori si estendono a tutti i centri di gestione autonoma.

4. Le ispezioni relative ai compiti di cui al precedente comma 2 possono essere svolte anche singolarmente dai membri del collegio e successivamente portate all'attenzione del collegio nel suo complesso.

5. I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione; in tal caso spetta loro un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Composizione del collegio dei revisori dei conti

1. Il rettore, sentito il consiglio di amministrazione, nomina il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di cinque componenti effettivi e un supplente.

2. I componenti del collegio, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3. Il collegio individua al suo interno il presidente e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Ai componenti del collegio spettano un'indennità di carica, il trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente ed il gettone di presenza previsto dall'art. 17, comma 5, che precede.

(Omissis).

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

(Omissis).

Art. 25.

Disciplina dei contratti

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'Università o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attività mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla normativa vigente.

2. In ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potrà prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.

3. Apposito regolamento disciplinerà l'eventuale attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca, di collaborazione alla docenza, di consulenza scientifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36.

(Omissis).

TABELLA A

Aree scientjfico-disciplinari presenti nell'Università di Torino

Area 1 - scienze matematiche e informatiche;

Area 2 - scienze fisiche;

Area 3 - scienze chimiche;

Area 4 - scienze agrarie;

Area 5 - scienze della terra;

Area 6 - scienze biologiche;

Area 7 - scienze mediche sperimentali;

Area 8 - scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;

Area 9 - scienze storiche e filosofiche;

Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche;

Area 11 - scienze giuridiche;

Area 12 - scienze economiche e statistiche;

Area 13 - scienze politiche e sociologiche;

Area 14 - scienze farmaceutiche;

Area 15 - scienze veterinarie;

Area 16 - scienze mediche cliniche.

(Omissis).

05A03047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2964
Yen giapponese	138,44
Corona danese	7,4495
Lira Sterlina	0,68850
Corona svedese	9,1430
Franco svizzero	1,5486
Corona islandese	78,64
Corona norvegese	8,2060
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5846
Corona ceca	29,955
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4306
Zloty polacco	4,0807
Leu romeno	36767
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	38,672
Lira turca	1,7572
Dollaro australiano	1,6763
Dollaro canadese	1,5737
Dollaro di Hong Kong	10,1110
Dollaro neozelandese	1,8237
Dollaro di Singapore	2,1377
Won sudcoreano	1316,49
Rand sudafricano	8,0898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03184

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «Manuale di corretta prassi igienica per la gestione dei pasti ospedalieri non prodotti in loco», redatto dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del dipartimento di prevenzione della A.S.L. Napoli 1 - via S. Domenico, 17 - 87120 Napoli - fax - 081/645743, è stato valutato, su parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità, conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Il suddetto Manuale è stato trasmesso alla Commissione europea.

05A03032

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6/2004 adottata dall'Ente di previdenza dei periti industriali

Con ministeriale n. 24/0000282/PIND-L-7 del 27 gennaio 2005 è stata approvata con condizioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/2004, di modifica della delibera n. 87/2003, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali in data 16 settembre 2004, concernente il nuovo testo del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

L'Ente, con delibera n. 18/2005, adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 28 gennaio 2005, ha ottemperato alle condizioni apposte dai Ministeri vigilanti.

05A03037

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Lo Scoglio a r.l.», in Mola di Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore della seguente società cooperativa che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Lo Scoglio a r.l.», con sede in Mola di Bari, costituita in data 28 febbraio 1995 con atto rogato dal notaio Francesco Denora di Rutigliano, repertorio n. 23458 posizione n. 7474 - codice fiiscale n. 04706800721 - R.E.A. n. 329605, registro società n. 32795.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi n. 18 - Bari.

05A02991

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. M.B.L Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Città S. Angelo.

A seguito della Convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop. M.B.L Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara) - via Matrino, 91/3 - costituita per rogito notaio Bulferi Marco in data 24 gennaio 2000, rep. n. 4335, codice fiscale n. 01569510686 - B.U.S.C. n. 1588/295033, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545, comma 1-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

05A03019

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Crudo di Cuneo» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di promozione e tutela del Prosciutto di Cuneo, con sede in Cuneo, Corso Dante, 51, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CRUDO DI CUNEO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» individua esclusivamente il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare.

Art. 2.

Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del Prodotto

2.1. MATERIE PRIME.

Possono essere avviate alla produzione del «Crudo di Cuneo» solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata all'art. 3.

Non possono essere utilizzate cosce congelate.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

2.2. CARATTERISTICHE GENETICHE.

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, ibridi, comunque non manipolati geneticamente, di razza tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico italiano o a Libri genealogici esteri riconosciuti dal Libro genealogico italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi medi per partita (peso vivo) di Kg 156 più o meno 10%.

2.3. ETÀ DI MACELLAZIONE.

L'età minima di macellazione è di mesi otto e verrà accertata sulla base di un apposito tatuaggio indelebile recante la sigla della provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e la lettera corrispondente al mese di nascita del suinetto posto dall'allevatore entro il trentesimo giorno dalla nascita stessa sul piatto esterno di entrambe le cosce.

2.4. QUALITÀ DELLA CARNE.

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.5. CARATTERISTICHE DELLE COSCE.

Le cosce fresche rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, devono provenire da animali macellati secondo buona prassi e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

lo spessore del grasso della parte esterna, misurato verticalmente all'altezza della testa del femore, deve essere compreso fra 10 e 20 mm;

la porzione di carne eccedente la testa del femore non deve superare i 6 cm;

la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono inidonea alla produzione del «Crudo di Cuneo»:

marezzatura eccessiva;

ematomi;

scollamenti;

fratture;

il grasso di copertura deve corrispondere ai seguenti requisiti:

Parametro	Limite massimo
Numero di Jodio	70
Acido Linoleico	15

2.6. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.

Il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare, può essere denominato «Crudo di Cuneo» esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti:

1. tempo di stagionatura minimo: dieci mesi da inizio lavorazione;

2. peso compreso fra 7 e 10 Kg a stagionatura ultimata;

3. colore al taglio: rosso uniforme;

4. consistenza della parte magra esterna e di quella interna: morbida, compatta non flaccida;

5. grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso;

6. aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce;

7. grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari;

8. assenza di anomalie olfattive: alla puntatura con ago-sonda della frazione magra, eseguita sistematicamente nei cinque punti canonici (gambo - vena laterale - vena centrale - anchetta - testa del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli né anomalie olfattive di sorta; il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali;

9. caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi (analisi eseguita al decimo mese di stagionatura):

Parametri	Minimo	Massimo
Sale	4,5	6,9
Umidità	57	63
Proteolisi	22	31

La proteolisi si misurerà come percentuale d'azoto non proteico estraibile rispetto al tenore d'azoto totale.

10. assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né rammollimenti eccessivi;

11. colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area di produzione del «Crudo di Cuneo» in tutte le sue fasi: approvvigionamento, macellazione, trasformazione, stagionatura e confezionamento, comprende l'intero territorio aniministrativo di tutti i comuni della provincia di Cuneo, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora', S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo; e l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Asti: Antignano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Buttigliera d'Asti, Camerano, Cantarana, Capriglio, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cisterna D'asti, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Maretto, Monale, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montiglio, Passerano Marmorito, Pieva Massaia, Pino D'Asti, Piea, Robella, Roatto, S. Damiano d'Asti, S. Martino Alfieri, S. Paolo Solbrito, Soglio, Tigliole, Valfenera, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti.

Art. 4.

Origini

Le cosce destinate alla produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. devono provenire da soggetti nati, allevati e macellati nella zona di produzione indicata all'art. 3. A tale scopo, si provvede a identificare i soggetti mediante tatuaggio in cui è presente il codice di identificazione, assegnato all'allevatore unitamente a una lettera identificativa del mese di nascita del suino. Deve essere inoltre apposto un tatuaggio con inchiostro indelebile, mediante strumenti di compressione o a percussione in modo inamovibile anche *post-mortem*, su entrambe le cosce posteriori.

Il monitoraggio del processo produttivo assicura il controllo su ciascuno dei diversi momenti, anche attraverso la registrazione dei prodotti in entrata (input) e dei prodotti in uscita (output) in ognuno dei singoli passaggi della produzione. Mediante sia tale azione che l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori ed affettatori, è assicurata la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche inserite nel processo produttivo della D.O.P., saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, rispetto a quanto disposto dal presente disciplinare, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione d'origine protetta «Crudo di Cuneo».

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO.

Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del «Crudo di Cuneo» sono così definite:

avviamento: fino a 30 Kg peso vivo;

magronaggio: da 30 a 80 Kg peso vivo;

ingrasso: da 80 Kg al peso finale.

5.2. ALIMENTI AMMESSI DURANTE LA FASE DI AVVIAMENTO.

Pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed il commercio dei mangimi zootecnici, in considerazione del lungo tempo che intercorre prima della macellazione, non è necessario porre limitazioni qualitative e quantitative all'alimentazione del suinetto, fermo restando il divieto all'uso di:

plasma suino spray;

derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati;

farine di pesce.

5.3. ALIMENTI AMMESSI DURANTE LA FASE DI MAGRONAGGIO.

In tale fase la sostanza secca (s.s.) da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale.

Oltre agli alimenti ammessi per la fase di ingrasso sono ammessi gli alimenti di seguito riportati:

grassi con punto di fusione superiore a 36ºC: fino al 2% della s.s. della razione;

lisati proteici: fino all'1% della s.s. della razione;

silomais: fino al 10% della s.s. della razione.

5.4. ALIMENTI AMMESSI DURANTE LA FASE DI INGRASSO.

La presenza di sostanza secca (s.s.) da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% del totale. La quantità massima di acido linoleico ammessa è pari al 2% della s.s. della dieta.

Possono essere usati i seguenti alimenti:

Mais	fino al 55% della sostanza secca della reazione
Pastone di granella/pannocchia	fino al 55% della sostanza secca della reazione
Sorgo	fino al 40% della sostanza secca della reazione
Orzo	fino al 40% della sostanza secca della reazione
Frumento	fino al 25% della sostanza secca della reazione
Triticale	fino al 25% della sostanza secca della reazione
Avena	fino al 25% della sostanza secca della reazione
Cereali minori	fino al 25% della sostanza secca della reazione
Crusca e altri sottoprodotti del frumento	fino al 20% della sostanza secca della reazione
Expeller di lino	fino al 2% della sostanza secca della reazione
Polpe secche esauste di bietola	fino al 4% della sostanza secca della reazione
Siero di latte	fino ad un massimo di 15 litri/giorno
Melasso	fino al 5% della sostanza secca della reazione
Farina d'estrazione di soia	fino al 15% della sostanza secca della reazione
Lievito di birra/torula	fino al 2% della sostanza secca della reazione
Grassi con p.f superiore a 40ºC	fino al 2% della sostanza secca della reazione

È fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate:

scarti di mensa: residui freschi o essicati derivanti da mense aziendali e comunità, poiché è impossibile definirne la composizione o la eventuale presenza di prodotti non consentiti dalla vigente legislazione (es. carne e suoi derivati). E divieto di scarti derivati dall'industria di trasformazione per la preparazione di cibi confezionati precotti.

oli di pesce: divieto assoluto dopo i 40 kg di peso vivo;

panelli in genere: divieto di utilizzo dei panelli con contenuto in grassi maggiore del 4% e comunque divieto di utilizzo oltre i 120 kg di peso vivo;

biscotti, grissini, merendine: divieto di utilizzo dei prodotti e sottoprodotti della panificazione, dell'industria dolciaria e delle paste alimentari. Utilizzo limitato fino a 60 kg peso vivo purché non apportino più del 2% di grassi nella razione giornaliera. Divieto di utilizzo dai 60 kg di peso vivo fino alla macellazione.

scarti di macellazione e farine animali in genere: divieto assoluto riferito alle specie terrestri e avicoli;

sottoprodotti del riso.

5.5. LAVORAZIONE.

La lavorazione delle cosce, la stagionatura delle stesse e l'eventuale loro confezionamento deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti devono essere in possesso di autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

Possono essere avviate a lavorazione cosce di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore.

La trasformazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali:

isolamento: dopo la macellazione le cosce fresche sono isolate dalle mezzene:

raffreddamento e rifilatura: presso il macello, le cosce, isolate e rifilate prive del piede e con l'anchetta presente, sono mantenute refrigerate fino alla spedizione. La temperatura delle cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere compresa fra -1 e +3ºC (non è ammesso il congelamento);

salagione: va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Non è ammessa l'iniezione di salamoia né la salagione per immersione. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione è di norma non inferiore a due settimane;

riposo: di durata non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione, deve essere condotto in ambienti condizionati, tali da garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto;

toelettatura: rimozione delle asperità derivanti dall'asciugamento superficiale. Può essere praticata mediante coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico sulle porzioni sporgenti l'anchetta;

lavaggio e asciugamento: l'acqua residua del lavaggio è rimossa mediante asciugamento in apposito ambiente condizionato, eventualmente con l'ausilio d'aria esterna;

stagionatura: è condotta in ambiente condizionato, dotato di aperture tali da permettere un adeguato ricambio d'aria; deve permettere l'invecchiamento del prodotto fino al compimento del decimo mese dall'inizio della salagione. La stagionatura avviene a temperatura compresa fra i 12° e i 18°C (prima fase o prestagionatura) e fra i 15° e i 23°C (seconda fase o invecchiamento);

sugnatura: da eseguirsi in un unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in più riprese, fra il quarto e l'ottavo, consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. È ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base grassa dell'impasto non può essere sostituita con strutto. Non è consentito il surriscaldamento o la fusione della sugna prima dell'applicazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» ha da secoli una vocazione all'allevamento dei suini e alla lavorazione delle loro carni. I prodotti ottenuti, fra cui i prosciutti, hanno rappresentato una fonte alimentare insostituibile sia per l'apporto proteico che per i grassi. Quest'ultimo aspetto era di fondamentale importanza in quanto l'area è priva di fonti alternative di grassi quali ad esempio l'olivo che, invece rappresenta la principale fonte di approvvigionamento di grassi, di origine vegetale, nell'area mediterranea.

La predetta zona di produzione è risultata storicamente vocata al raggiungimento di caratteristiche qualitative dei prosciutti, realizzate dall'interazione di diversi fattori naturali e umani, concomitanti. L'orografia del territorio è rappresentata da un altipiano che a sud, ovest e nord-ovest è delimitato da una zona prevalentemente montuosa solcata da numerose valli che si aprono direttamente sull'altipiano il quale a suo volta degrada, a est, verso una stretta striscia di pianura. Essa è circondata da una fascia prealpina fino alla catena delle Alpi Marittime e Cozie. I rilievi montuosi di considerevole altitudine - cime fino ai 3.800 m - la cui presenza determina da un lato la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera determinano condizioni di bassa umidità relativa, che agiscono nella fase di stagionatura del prosciutto. Anche le escursioni termiche sia stagionali che giornaliere, contribuiscono in modo peculiare nella fase di stagionatura, agendo sul sapore e sull'odore caratteristico del prodotto.

Accanto ai fattori ambientali vi è stato l'affinamento di tecniche per la lavorazione e per la conservazione delle carni che assicurassero la disponibilità di questa importante risorsa alimentare durante gran parte dell'anno e che ha trovato la massima espressione nel prosciutto.

Di qui, la nascita di una vera e propria scuola di produzione del prosciutto, secondo una tecnica tradizionale, tramandata per via orale da padre in figlio. Una realtà costituita da numerosi trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e stagionatura sparsi sul territorio e da migliaia di allevatori.

Oggi, insieme all'aumento dei volumi produttivi, finalizzato all'abbattimento dei costi di produzione e a soddisfare la domanda crescente, si associa l'esigenza di mantenere inalterata la tecnica produttiva tradizionale del «Crudo di Cuneo», per salvaguardarne il prestigio e la qualità del prodotto.

Il particolare legame fra l'ambiente della zona di produzione e il «Crudo di Cuneo», dà origine a un prodotto in possesso di caratteristiche organolettiche peculiari e inconfondibili. La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. è caratterizzata da una secolare tradizione sia nell'allevamento suino che nella lavorazione delle sue carni per ottenere prosciutti. Gli innumerevoli conventi e abbazie presenti sul territorio, possedevano allevamenti e destinavano locali per la macellazione e lavorazione delle carni suine. Frammenti di libri contabili del Monastero degli Agostiniani di Fossano - Cussanio, del 1630 circa, parlano della stagionatura dei prosciutti nella «stanza del paradiso», della destinazione della «noce» - parte nobile del prosciutto - per la tavola del vescovo e dell'abate; del «fiore» ai frati anziani e alle persone degne di riguardo. La confisca dello Stato, del 1860, delle proprietà degli ordini religiosi, porta allo sviluppo di attività di lavorazione e trasformazione delle carni suine e, quindi, di prosciutto, cresciute nel tempo fino a oggi. In tal modo, si afferma il «Crudo di Cuneo» tra i prodotti tipici.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

La designazione «Crudo di Cuneo» D.O.P. è intraducibile e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate.

7.1. MARCHIATURA.

Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia.

7.2. CONFEZIONAMENTO.

Il «Crudo di Cuneo» può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato.

Sezionamento in tranci.

Le operazioni di riduzione in tranci del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

Affettamento.

Le operazioni di affettamento e confezionamento del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 3.

7.3. COLLOCAZIONE DEL LOGO SU ETICHETTATURA E MATERIALE STAMPA.

Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art. 8.

Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato.

Sono consentite stampe monocolore adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero.

La stampa del logo in negativo è consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo.

Il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessità di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita è pari a 20 mm.

Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Crudo di Cuneo» denominazione origine protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta. Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Sulle confezioni della D.O.P. «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:

il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 9;

il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del reg. CEE della Commissione n. 1726/98;

il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Art. 8.

Organismo di controllo

Il prosciutto a denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Logo

Il logo identificativo della D.O.P. «Crudo di Cuneo» unisce i due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma caratteristica del prosciutto crudo intero e il triangolo o «cuneo» simbolo del capoluogo. La città infatti prende il nome proprio dalla planimetria originaria, ancora oggi ben evidente. Il triangolo costituisce parte di un forma stilizzata di prosciutto crudo, resa riconoscibile dal fondo arrotondato e dalla presenza di un cerchio, che per la posizione richiama la presenza dell'osso. Il triangolo resta visibile perché è isolato dalla presenza del logotipo: la scritta CRUDO DI CUNEO si posiziona infatti al centro del logo, su due righe, creando una continuità visiva ma di fatto una separazione. Anche questo elemento grafico riporta al prosciutto, infatti quando dalla parte inferiore del prosciutto viene tolta la cotenna, per la preparazione al taglio, il grasso del prosciutto crea un bordo bianco. Il logo è completato da un richiamo ai colori dello stemma della provincia di Cuneo, espresso da pennellate di rosso azzurrro, bianco e verde che partono dalla sommità del triangolo creando l'idea della fascetta che abitualmente si avvolge al prosciutto per etichettarlo. La sigla D.O.P. viene posizionata in alto, allineata a destra alla scritta CUNEO, sotto l'estremità delle pennellate. Il colore del logo è il bruno rossiccio, una sintesi del colore interno ed esterno tipici del prosciutto. I colori delle pennellate sono nelle tonalità utilizzate nello stemma della provincia di Cuneo, che raggruppa gli emblemi delle città di Cuneo (rosso e bianco), Alba (rosso e bianco), Mondovì (rosso e bianco con la sagoma delle montagne in verde), e Saluzzo (azzurro e bianco).

Stampa con colori dichiarati tre colori gamma pantone coated.

La scomposizione delle aree colorate va eseguita seguendo lo schema bruno 160 PANTONE 160 C, verde 340 PANTONE 340 C, rosso Red 032 PANTONE Red 032, azzurro 285 PANTONE 285 C.

Per la stampa in quadricromia quattro colori:

La selezione delle aree colorate va

bruno: M 60 Y 100 K34

rosso: M 100 Y 65

verde: C 60 Y 100 K 27

azzurro: M 32 C 70

il logo a fuoco previsto all'art. 9 ha le seguenti caratteristiche: altezza cm 10; larghezza cm 6.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Crudo di Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

05A03126

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione, ad ampliare il proprio magazzino generale alla soc. Magazzini Generali Cogefrin S.p.a., in Castel Maggiore.

Con decreto ministeriale 23 marzo 2005 la soc. Magazzini Generali Cogefrin S.p.a., con sede in Castel Maggiore (Bologna), via G. Di Vittorio n. 21/C, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due nuovi capannoni di 15.884 mq di superficie.

05A03123

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nella esposizione «Primavera 2005», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella esposizione «Primavera 2005» che avrà luogo a Genova dall'8 al 17 aprile 2005.

05A03127

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nella esposizione «45º edizione del Salone nautico internazionale», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella esposizione «45º Edizione del Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dall'8 al 16 ottobre 2005.

05A03128

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nell'esposizione «Technofolies», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Technofolies» che avrà luogo a Genova dal 27 al 29 ottobre 2005.

05A03129

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nell'esposizione «Tuttantico», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico», che avrà luogo a Genova dal 28 al 30 ottobre 2005.

05A03130

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nell'esposizione «Natalidea», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Natalidea», che avrà luogo a Genova dall'8 al 18 dicembre 2005.

05A03131

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nell'esposizione «Ideaneve», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Ideaneve», che avrà luogo a Genova dall'8 al 18 dicembre 2005.

05A03132

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nelle esposizioni «ABCD», «BTS», «TED» e «In-Formazione», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «ABCD», «BTS», «TED» e «In-Formazione» che avranno luogo a Genova dal 23 al 25 novembre 2005.

05A03133

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali, che figureranno nelle esposizioni «Fishingprof», «Slow Fish», e «Sapore di Mare», in Genova.

Con decreto ministeriale del 22 marzo 2005 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «Fishingprof», «Slow Fish», e «Sapore di Mare», che avranno luogo a Genova dal 6 al 9 maggio 2005.

05A03134

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sassovivo» alla ditta Massenzi Evelino, in Foligno

Con determinazione dirigenziale n. 1751 del 9 marzo 2005 la ditta Massenzi Evelino, con sede in Foligno, via Fonti di Sassovivo n. 1, codice fiscale n. MSSVLN06H14D653U, è stata autorizzata all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sassovivo», sia nel tipo liscio che addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro a perdere di capacità di litri 0,75 ermeticamente chiusi con tappo a vite, nello stabilimento sito in località Fonte Sassovivo del comune di Foligno.

05A03102

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Vaccari Daniela, via Punta del Forno, 5 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 103TS, ha cessato in data 26 gennaio 2005 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Il punzone in dotazione all'impresa è stato restituito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla deformazione.

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Altilia e Kosuth di Mariella Storto, Santa Croce n. 253 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 104TS, ha cessato in data 1º dicembre 2004 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Il punzone in dotazione all'impresa è stato restituito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla deformazione.

05A03100 - 05A03100-*bis*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimento concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Marinotto David, con sede in Gorizia, via Nizza n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione 27 GO, ha cessato in data 31 dicembre 2004 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

05A03101

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Siena dispone con provvedimento del Dirigente n. 18 dell'8 marzo 2005 la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi l'impresa Onice d'Italia di Bottiglioni Mari, con sede legale a Sant'Albino - Montepulciano (Siena), già inscritta al n. 14/SI per cessazione attività.

05A03108

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501079/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 4 0 6 *

€ 1,00